Ordinanza pronunciata nella causa n. 3806/2016

nel procedimento promosso da

con avv PERNECHELE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA

Il gl ha pronunciato la seguente

ordinanza

1) Ritenuto in fatto che:

parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del **3.3.16, notificato il 18.3.16**, reso dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale ed ha chiesto sia accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento dello *status* di RIFUGIATO-PROFUGO OVVERO protezione sussidiaria di cui al d.lgs. 251/2007 ovvero,

il diritto all'asilo costituzionale *ex* art. 10 Cost., nonché,

il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi degli artt. 5 comma 6, 10 comma 4 e 19 comma 1 del d.lgs. 286/1998;

il ricorrente, nato in ha dedotto di aver lasciato il proprio Paese per il timore derivante dalle intimidazioni provenienti da un gruppo criminale che rapito il di lui padre (autista

dipendente di persona ricca) per ottenere il riscatto dal datore di lavoro, e non ottenuto il riscatto anche per intervento della polizia , aveva ucciso il padre nel 2011 ;ne seguivano anni di minacce di morte per mancato rispetto dei patti con epilogo nell'incendio nel 2014 della abitazione del padre dove vi era anche il proprio negozio , con chiamate intimidatoria dei banditi rapitori .

con il provvedimento oggi impugnato la domanda svolta è stata rigettata sul rilievo che la storia risulta nel complesso scarsamente circostanziata; in particolare

- *per la non verosimiglianza del suo racconto e la tempistica (rapimento ed uccisione del 2011, fuga del 2014), nonché per le minacce solo telefoniche*

il ricorrente lamenta anzitutto come la Commissione abbia dato una lettura meramente superficiale della vicenda,essendo l'Edo State zona di turbolenze

2. Considerato che:

nella presente vicenda non pare in discussione il riconoscimento dello *status* di rifugiato di cui all'art 1 della Convenzione di Ginevra; per la **protezione internazionale quale rifugiato necessitano i seguenti requisiti:**

- la qualifica di rifugiato - di soggetto destinatario di protezione internazionale - , è relativa a colui che "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del*

Firmato Da: PERINA LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7d3e9

Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese", oppure a colui che "*apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10*" (art. 2, co. 2 lett. e);

- la qualifica di rifugiato può essere attribuita solamente a colui che sia perseguitato ovvero tema di esserlo per specifici motivi meglio chiariti nell'art. 8, dovendo quindi l'individuo richiedente protezione possedere le caratteristiche su cui la persecuzione si fonda ovvero essendo necessario che tali caratteristiche gli siano attribuite (a ragione o a torto) dall'agente di persecuzione (art. 8, co. 2);
- a mente dell'art. 7, DLgs, 251/2007, devono considerarsi atti di persecuzione quelli consistenti in gravi violazioni dei diritti umani fondamentali ovvero in atti che, congiuntamente considerati, abbiano sull'individuo un impatto analogo a quello provocato dalla violazione grave dei diritti umani fondamentali, i quali possono assumere la forma di: "*a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia*";
- il timore di persecuzione per i motivi normativamente previsti può sorgere anche allorquando lo straniero già si trovi sul territorio dello Stato al quale inoltra domanda di protezione (art. 4), anche se "*Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per*

ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine." (art. 3, co. 4);

- ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, deve considerarsi, quale agente persecutore, tanto lo Stato estero di provenienza del richiedente protezione, quanto soggetti che esercitano prerogative pubbliche all'interno dello Stato ovvero soggetti terzi e privati che lo Stato non sia in grado o non intenda di controllare (art. 5);

ED INVERO: la vicenda narrata dal ricorrente alla commissione e ribadita, sostanzialmente, in sede di udienza non è in alcun modo riconducibile ad un pericolo di persecuzione del ricorrente per gli specifici motivi di cui all'art. 8 del D.Lgs. 251/07;

3. CONSIDERATO CHE la verifica dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della **protezione sussidiaria di** cui all'art 14 d.lgs. 251/2007 : tale misura è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. 251/2007, ossia

a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura a altra forma di trattamento inumano o degradante;

c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale;

pur tenendo conto della non applicazione del principio dispositivo in tale controversie e dell'obbligo di cooperazione dell'autorità giudiziaria nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio (cfr. Cass. sez. un., 17-11-2008, n. 27310), ivi compresa la verifica della situazione del

paese dove dovrebbe essere disposto il rientro (cfr. Cass. ord. 17576/2010), nel caso di specie anche dalla documentazione prodotta in questa sede da parte del ricorrente emerge che il provvedimento impugnato non è censurabile per il mancato approfondimento istruttorio in un sano spirito di cooperazione nel reperimento delle fonti di prova, posto che il richiedente non ha ottemperato a quanto previsto dall'art 3 comma 5 d.lgs. 251/2007 compiendo ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda in relazione al prospettato pericolo di subire un danno grave, né ha prodotto alcun elemento a sostegno della narrazione;

quanto ai requisiti di cui alle lett. a) e b) dell'art 14 d.lgs. 251/2007 essi devono escludersi nel caso di specie, stante l'impossibilità di superare i dubbi scaturenti dalla narrazione del ricorrente, non avendo lo stesso specificato tutte le circostanze utili a corroborare la vicenda e dovendo dunque confermare l'assenza di attendibilità e credibilità già censurata dalla Commissione in sede di diniego;

quanto al requisito di cui alla lett. c) dell'art 14 d.lgs. 251/2007 (non essendo il dato normativo passibile di interpretazione estensiva o di applicazione analogica) esso non può dirsi sussistente nel caso di specie, non ravvisandosi nella Regione d'origine del ricorrente – **l'Edo State** – la presenza di un conflitto armato interno da cui possa conseguire violenza indiscriminata, intendendosi per tale uno scontro tra forze governative ed un gruppo armato o tra più gruppi armati (cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea 30.01.2014 n. 285/2012);

dalla documentazione prodotta da parte resistente (dal documento UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Nigeria Situation: UNHCR Regional Update N°22 (1-31 March 2016*) si rileva che l'area interessata dal conflitto è quella del Nord-Est del Paese, in particolare lo Stato del Borno; lo stesso nel documento United Kingdom: Home Office, *Country of Origin Information Report – Nigeria* in particolare "*Boko Haram primarily operates in the north eastern states of Adamawa, Borno and Yobe where it has taken control of large areas of territory, though the state managed to push back the group in the first quarter of 2015 reclaiming a number of cities and towns. (...) The group has launched occasional attacks in the states of Bauchi, Kano, Kaduna, Taraba and in Abuja and Lagos. (...) In areas outside of the control of Boko Haram – the large majority of Nigeria – while there have been reports of sporadics bombings, there is no other evidence to indicate that the group has systematically targered persons who oppose or are perceived as opposing its ideology*"; lo stesso in BBC News (10 March 2013) Guide to Nigeria's trouble spots) si evince che la situazione del Sud della Nigeria è nettamente diversa rispetto a quella del Nord del paese, non potendo dirsi presente nell'Edo State un conflitto armato come prescritto dall'art 14 d.lgs. 21/2007 e definitivo dalla Corte di giustizia dell'Unione europea di cui sopra;

4. Considerato che:

- **quanto alla domanda di protezione umanitaria:**

- la protezione umanitaria spetta a fonte di cittadino di un paese terzo in presenza di "gravi" ("seri" secondo l'art. 5 co. 6 D.Lgs. 286/98) motivi di ordine umanitario, oltre che in rispondenza di obblighi costituzionali interni o internazionali (art. 32 D.Lgs. 25/08, che rinvia la permesso di soggiorno di cui all'art. 5 co. 6 D.Lgs. 286/98);
- la giurisprudenza di legittimità (nel ravvisare la giurisdizione del Giudice Ordinario sulle domande di riconoscimento della protezione umanitaria quantomeno richiesta in via subordinata rispetto alla richiesta di protezione internazionale) ha individuato a fondamento della protezione in questione, in particolare, il disposto di cui all'art. **2 Cost.;** il riferimento a **gravità e serietà dei motivi umanitari richiesti quali presupposti e la previsione di una fattispecie specifica di intervento a fronte di generalizzate situazioni emergenziali *sub* art. 20 D.Lgs. 286/98 impone inoltre, ad avviso del giudicante, di verificare la peculiare situazione individuale del richiedente;**
- **reputa il giudicante che tra i seri motivi legittimanti il riconoscimento della protezione umanitaria rientrino, anche alla luce dell'art. 2 Cost., particolari condizioni di vulnerabilità personale, quale sussistente nella fattispecie in esame, essendo stato il ricorrente coinvolto in vicende traumatiche quali il sequestro del padre, la sua uccisione avvenuta poco dopo nel dicembre 2011, la continua minaccia culminata nell'incendio della casa e negozio del padre dove il ricorrente , (dopo la morte del di lui padre) aveva concentrato il suo luogo di vita anche familiare, e di lavoro ; questi fatti non sono stati presi in considerazione dalla Commissione.**
- **Per altro, a differenza di altri casi in cui la verosimiglianza della narrazione non era suffragata da documenti di sorta, nel caso di specie vi è traduzione asseverata della polizia della zona che attesta la " storia " relativa a tutti i fatti di causa ivi compreso l'incendio nel 2014 della casa/negozio.**
- **Il ricorrente ha confermato in udienza la stessa versione dei fatti , precisando che era andato in Libia per ivi stabilizzarsi ma, dopo fatti gravi anche di sangue in quel paese che lo avevano coinvolto suo malgrado, decideva di partire per**

l'Italia (dove si inseriva positivamente come attestato da responsabile della coop (lavori socialmente utili).

Conclusivamente, il ricorso va accolto limitatamente alla richiesta di protezione umanitaria, per cui va disposta la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, co. 6, del D.Lgs. 286/98.

Nulla si dispone in questa sede quanto alle spese di lite, in linea astratta gravanti sul Ministero convenuto in quanto soccombente, dovendo essere comunque liquidate a favore dello Stato stante il gratuito patrocinio di cui fruisce il ricorrente, come da liquidazione contestuale.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni contraria istanza disattesa,

- accoglie la domanda di protezione umanitaria, dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, co. 6, del D.Lgs. 286/98.
- spese compensate;
- visto l'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. 115/2002, dispone il pagamento in favore dell'avv. PERNECHELE

del compenso liquidato in [redacted] per competenze professionali, oltre IVA e CPNA sull'imponibile e spese generali del 10%.

Si comunichi alle parti (compreso il pubblico ministero) e al difensore.

SI COMUNICHI DA PARTE DELLA CANCELLERIA ALLE PARTI COSTITUITE.

Venezia, il 25/01/2017.

Il giudice

Dott. Luigi Perina